



Avviso di ricerca di professionalità interna per il conferimento dell'incarico di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione del Consiglio regionale del Lazio

Premesso:

- che il disposto del comma 1, lett. b, dell'art. 17 del d.lgs. 81/2008, prevede, tra gli obblighi non delegabili del Datore di Lavoro, la designazione del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione dai rischi (R.S.P.P.);
- che ai sensi dell'art. 31 del medesimo decreto *il datore di lavoro organizza il servizio di prevenzione e protezione prioritariamente all'interno dell'azienda.... (comma 1); gli addetti e i responsabili dei servizi, interni o esterni, di cui al comma 1, devono possedere le capacità e i requisiti professionali di cui all'art. 32,... (comma 2); Il ricorso, a persone o servizi esterni è obbligatorio in assenza di dipendenti che all'interno dell'azienda o dell'unità produttiva, siano in possesso dei requisiti di cui all'art. 32 (comma 4);*
- che si rende necessario procedere alla verifica dell'esistenza all'interno del Consiglio regionale del Lazio di personale dotato dei necessari requisiti professionali cui affidare l'incarico di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (R.S.P.P.) del Consiglio regionale del Lazio, per l'assolvimento dei compiti previsti all'articolo 33 del d.lgs. 81/08;

si rende noto:

1. che questa Amministrazione deve provvedere all'individuazione del Responsabile del Servizio di prevenzione e Protezione (R.S.P.P.) per le sedi del Consiglio regionale del Lazio, a cui saranno affidati i compiti previsti all'articolo 33 del d.lgs. 81/2008 e s.m.i.;
2. che candidati devono essere in possesso, alla data di scadenza del presente avviso, dei requisiti previsti dall'articolo 32 del d.lgs. 81/2008 e s.m.i., che vengono riportati di seguito:

“1. Le capacità ed i requisiti professionali dei responsabili e degli addetti ai servizi di prevenzione e protezione interni o esterni devono essere adeguati alla natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro e relativi alle attività lavorative.

2. Per lo svolgimento delle funzioni da parte dei soggetti di cui al comma 1, è necessario essere in possesso di un titolo di studio non inferiore al diploma di istruzione secondaria superiore nonché di un attestato di frequenza, con verifica dell'apprendimento, a specifici corsi di formazione adeguati alla natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro e relativi alle attività lavorative. Per lo svolgimento della funzione di responsabile del servizio prevenzione e protezione, oltre ai requisiti di cui al precedente periodo, è necessario possedere un attestato di frequenza, con verifica dell'apprendimento, a specifici corsi di formazione in materia di prevenzione e protezione dei rischi, anche di natura ergonomica e da stress lavoro-correlato di cui all'articolo 28, comma 1, di organizzazione e gestione delle attività tecnico amministrative e di tecniche di comunicazione in azienda e di relazioni sindacali. I corsi di cui ai periodi precedenti devono rispettare in ogni caso quanto previsto dall'Accordo sancito il 26 gennaio 2006 in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 37 del 14 febbraio 2006, e successive modificazioni.

3. Possono altresì svolgere le funzioni di responsabile coloro che, pur non essendo in possesso del titolo di studio di cui al comma 2, dimostrino di aver svolto una delle funzioni richiamate, professionalmente o alle dipendenze di un datore di lavoro, almeno da sei mesi alla data del 13 agosto 2003 previo svolgimento dei corsi secondo quanto previsto dall'Accordo di cui al comma 2.

4. I corsi di formazione di cui al comma 2 sono organizzati dalle Regioni e dalle Province autonome di Trento e di Bolzano, dalle università, dall'ISPESL, dall'INAIL, o dall'IPSEMA per la parte di relativa competenza, dal Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco dall'amministrazione della Difesa, dalla Scuola superiore della pubblica amministrazione e dalle altre Scuole superiori delle singole amministrazioni, dalle associazioni sindacali dei datori di lavoro o dei lavoratori o dagli organismi paritetici, nonché dai soggetti di cui al punto 4 dell'Accordo di cui al comma 2 nel rispetto dei limiti e delle specifiche modalità ivi previste. Ulteriori soggetti formatori possono essere individuati in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano.

5. Coloro che sono in possesso di laurea in una delle seguenti classi: L7, L8, L9, L17, L23, e della laurea magistrale LM26 di cui al decreto del Ministro dell'università e della ricerca in data 16 marzo 2007, pubblicato nel S.O. alla G.U. n. 155 del 6 luglio 2007, o nelle classi 8, 9, 10, 4, di cui al decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica in data 4 agosto 2000, pubblicato nel S.O. alla G.U. n. 245 del 19 ottobre 2000, ovvero nella classe 4 di cui al decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica in data 2 aprile 2001, pubblicato nel S.O. alla G.U. n. 128 del 5 giugno 2001, ovvero di altre lauree e lauree magistrali riconosciute corrispondenti ai sensi della normativa vigente con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, su parere conforme del Consiglio universitario nazionale ai sensi della normativa vigente, sono esonerati dalla frequenza ai corsi di formazione di cui al comma 2, primo periodo. Ulteriori titoli di studio possono essere individuati in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano.

5-bis. In tutti i casi di formazione e aggiornamento, previsti dal presente decreto legislativo, in cui i contenuti dei percorsi formativi si sovrappongano, in tutto o in parte, a quelli previsti per il responsabile e per gli addetti del servizio prevenzione e protezione, è riconosciuto credito

formativo per la durata ed i contenuti della formazione e dell'aggiornamento corrispondenti erogati. Le modalità di riconoscimento del credito formativo e i modelli per mezzo dei quali è documentata l'avvenuta formazione sono individuati dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sentita la Commissione consultiva permanente di cui all'articolo 6. Gli istituti di istruzione e universitari provvedono a rilasciare agli allievi equiparati ai lavoratori, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera a), e dell'articolo 37, comma 1, lettere a) e b), del presente decreto, gli attestati di avvenuta formazione sulla salute e sicurezza sul lavoro.

6. *I responsabili e gli addetti dei servizi di prevenzione e protezione sono tenuti a frequentare corsi di aggiornamento secondo gli indirizzi definiti nell'Accordo Stato-Regioni di cui al comma 2."*
3. che tutti i dipendenti di ruolo del Consiglio regionale in servizio presso lo stesso possono presentare domanda redatta secondo lo schema di cui all'allegato A al presente avviso, a cui deve essere allegato il *curriculum vitae*, datato e sottoscritto, nonché copia fotostatica di un documento di identità in corso di validità, entro e non oltre le ore 23:59 del settimo giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso, con una delle seguenti modalità:
 - a. tramite propria casella di Posta Elettronica Certificata (PEC) al seguente indirizzo: amministrazioneconsiglio@cert.consreglazio.it; l'oggetto della PEC deve recare la seguente indicazione: "Domanda di conferimento dell'incarico di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione del Consiglio regionale del Lazio";
 - b. tramite propria casella istituzionale di posta elettronica al seguente indirizzo: servizioamministrativo@regione.lazio.it; l'oggetto della mail deve recare la seguente indicazione: "Domanda di conferimento dell'incarico di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione del Consiglio regionale del Lazio";
4. che il curriculum vitae e copia del documento di identità devono essere allegati in formato PDF;
5. che l'amministrazione declina ogni responsabilità per la mancata o tardiva ricezione delle domande. Le domande pervenute oltre il termine di cui al comma 3 saranno ritenute inammissibili;
6. che il direttore del servizio "Amministrativo", sulla base degli esiti della valutazione dei curricula dei candidati, individua, con proprio provvedimento, il soggetto ritenuto più idoneo a ricoprire l'incarico;

Allegato 1

7. che il soggetto incaricato dovrà assolvere in modo ottimale a tutti gli adempimenti prescritti dall'articolo 33 del d.lgs. 81/2008 e successive modifiche;
8. che per lo svolgimento dell'attività di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione non sono previsti compensi ulteriori o indennità sostitutive connessi all'incarico da conferire. In relazione alla categoria di appartenenza del candidato selezionato, con separato atto, può essere definita la valorizzazione economica come da CCNL vigente;
9. che il presente avviso viene pubblicato sull'intranet e sul sito internet istituzionale del Consiglio regionale del Lazio.

Per ogni eventuale chiarimento gli interessati possono contattare il responsabile del procedimento, dott. Daniele Eusepi, ai seguenti recapiti:

- tel: 06.6593.2938;
- e-mail: deusepi-cons@regione.lazio.it

Ai sensi del Regolamento UE 679/2016 e del d.lgs. n. 196/2003 e successive modifiche, i dati personali, identificativi e sensibili forniti sono raccolti presso il Servizio "Amministrativo" – Area "Welfare aziendale e servizi al personale, Qualità e Sicurezza sui luoghi di lavoro" - per le finalità di cui al presente avviso e sono trattati per l'eventuale conferimento dell'incarico.

*Per il Direttore
La Segretaria Generale
Dott.ssa Giosy Pierpaola Tomasello*